



## Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

### D.L. 105/2019 / A.C. 2100

Dossier n° 43 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 2 ottobre 2019

#### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2100
D.L.	105/2019
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
emanazione:	21 settembre 2019
pubblicazione in G.U.:	21 settembre 2019
presentazione:	21 settembre 2019
assegnazione:	24 settembre 2019
scadenza:	20 novembre 2019
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, IX Trasporti
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

#### Contenuto

Il provvedimento in esame, presentato alla Camera dei Deputati, si compone di **7 articoli**.

L'**articolo 1** istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale; inoltre, individua i soggetti inclusi in tale perimetro, demanda a due DPCM la determinazione di un duplice profilo: le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; le misure di sicurezza, determina i soggetti ministeriali preposti all'elaborazione delle misure di sicurezza e dispone l'aggiornamento - almeno biennale - di quanto previsto dal menzionato DPCM. Il **comma 6** rimette ad un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini alle quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 2, diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. Il **comma 7** individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture - qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il **comma 8** determina alcuni obblighi per: gli operatori dei servizi essenziali; i fornitori di servizi digitali; le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. I **commi da 9 a 11** recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge. Il **comma 15** prevede che le autorità titolari delle attribuzioni quali configurate dal decreto-legge assicurino "gli opportuni raccordi" con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il **comma 16** prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

L'**articolo 2** autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione

organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), prevedendo che il MISE, fino al completamento delle procedure di assunzione, possa avvalersi, a tale scopo, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni; autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, avvalendosi, nelle more di tali assunzioni, di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 3** detta disposizioni di raccordo tra il decreto in commento e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

L'**articolo 4** estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. *golden power*), contenute nel decreto legge n. 21 del 2012.

L'**articolo 5** dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica. In particolare, prevede che il Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

L'**articolo 6** dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); esso, inoltre, sulla base di quanto affermato dalla relazione illustrativa, in quanto recante disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, è poi esente dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 6 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

## Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si ricorda che nella medesima materia del provvedimento sono da ultimo intervenuti:

- il **decreto-legge n. 22 del 2019** che ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con **tecnologia 5G**;
- il **decreto-legge n. 64 del 2019** che ha modificato le norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali ai sensi di tale provvedimento, con riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G e l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica. Tuttavia, stante la **mancata conversione** in legge, il provvedimento è [decaduto il 9 settembre 2019](#). Si segnala inoltre che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 75 del 2019 ([A.C. 2107](#)), è stato approvato un emendamento al medesimo disegno di legge con il quale si prevede la **sanatoria degli effetti** del decreto legge n. 64 del 2019.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 7 articoli, per un totale di 33 commi, appare caratterizzato dalla **ratio unitaria** dell'individuazione di un perimetro di amministrazioni pubbliche e operatori pubblici e privati per i quali definire specifiche misure di sicurezza contro eventuali attacchi informatici, anche in relazione all'utilizzo della rete 5G;

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicabilità** delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 6 dei 33 commi rinviano a provvedimenti successivi; per ulteriori due commi l'entrata in vigore delle disposizioni ivi previste è subordinata all'entrata in vigore di alcuni dei provvedimenti successivi previsti; si deve anche segnalare il carattere rilevante, alla luce della *ratio* del provvedimento, delle misure affidate a successivi provvedimenti: in particolare, i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 affidano a DPCM sia l'individuazione delle amministrazioni pubbliche e operatori pubblici e privati per i quali prevedere speciali misure di sicurezza cibernetica sia l'individuazione di tali misure.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come già si è accennato i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 attribuiscono a **DPCM**, adottati su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) sia l'individuazione delle amministrazioni pubbliche e degli operatori pubblici e privati per i quali prevedere speciali misure di sicurezza cibernetica sia l'individuazione di tali misure.

*Al riguardo si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente segnalato (si veda da ultimo la raccomandazione inserita nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32/2019, cd. "DL Sbloccacantieri") che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo in materie rilevanti rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto;*

Si ricorda altresì che, in materia analoga, l'articolo 43 della legge n. 124/2007, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dispone che, salvo ove sia diversamente previsto, le disposizioni regolamentari attuative della legge sono adottate con DPCM (a tal fine la norma prevede una deroga esplicita all'articolo 17 della legge n. 400/1988), previo parere del CISR e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Il comma 11 dell'articolo 1 interviene tra le altre cose in materia di **responsabilità dell'ente privato** per l'ipotesi di delitto prevista dal medesimo comma (ostacolo a procedimenti connessi alla definizione del perimetro di sicurezza cibernetica); *al riguardo, si osserva che tale previsione dovrebbe trovare più opportuna collocazione all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.*

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 12 dell'articolo 1 prevede che "le **autorità competenti** per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni" sono la Presidenza del Consiglio dei ministri per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori nazionali pubblici e privati e il Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati; *al riguardo andrebbe però specificato che si fa riferimento alle sanzioni amministrative di cui ai commi 9 e 10 e non già anche all'ipotesi di delitto di cui al comma 11, il cui accertamento compete all'autorità giudiziaria.*

Al comma 4 dell'articolo 2 *andrebbe chiarito* se nel limite di **4 unità** (vale a dire il 40 per cento delle 10 unità di personale previste al comma 3) rientrino anche gli esperti o consulenti o solo le unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni.